



TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione civile

Il Giudice delegato

vista la domanda presentata in data 15 luglio 2024 ai sensi dell'art. 74 CCII

d a

ALESSANDRO PINTO (cod. fisc. PNTLSN66T12L424I), nato a Trieste (TS), il 12.12.1966, residente a Trieste, in Via Marco Praga, 28, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Maccan del foro di Padova, anche domiciliatario, con studio sito in Galliera Veneta (PD), via S.Pio X n. 7, con l'ausilio dell'OCC in persona del Gestore nominato dott. Giancarlo Crevatin;

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

1. Sussiste, innanzitutto, la competenza per territorio del Tribunale adito, essendo il ricorrente residente nel Comune di Trieste.

2. Ricorrono altresì le condizioni previste, a pena di inammissibilità della domanda, dall'art. 74 CCII.

2.1 In particolare, si osserva che:

- il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi allegate e dall'esposizione della propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria contenuta nella domanda, non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

- lo stesso non riveste la qualità di consumatore, svolgendo l'attività di lavoratore autonomo operante con propria partita IVA quale tecnico della post produzione audio e video, con fatturati intorno ai 20.000,00 euro/annui, in regime forfettario, con un reddito mensile netto di circa 1,500,00 euro, in regime forfettario;
- la proposta di concordato minore consente di proseguire l'attività imprenditoriale quantomeno considerando la circostanza per cui la proposta stessa, che sottolinea l'assenza di un apporto di finanza esterna, fa leva essenzialmente sull'offerta di quota parte delle entrate generate dall'attività di lavoro autonomo.

2.2 La documentazione depositata risulta completa ai sensi di cui all'art. 75 CCII, essendo state allegate le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori (lett. a) ed essendo dettagliatamente esposti, nella domanda, la relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria (lett. b), l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute (lett. c), l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della famiglia (lett. e, seconda parte), ed essendo stato dichiarato il non compimento di atti di straordinaria amministrazione *ex art. 94*, comma 2 CCII negli ultimi cinque anni (lett. d).

3. Alla proposta, che non prevede la formazione di classi, è stata allegata la relazione particolareggiata *ex art. 76*, co. 2 CCII dell'OCC, la quale comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Quanto alle prime, sono state individuate nell'attività avviata dal Pinto dapprima per mezzo di una società di persone, risalente al 1993, indi di una impresa dallo stesso esercitata in forma individuale, a partire dal 2002. Tali attività imprenditoriali, nonostante gli investimenti effettuati e l'impegno personale profuso dal Pinto, si sono rivelate non idonee a generare flussi di cassa sufficientemente remunerativi, e la situazione si è aggravata con il sopraggiunto cambiamento delle

abitudini al consumo nel settore di riferimento: film, serie tv, documentari, cartoni animati, essendosi spostata la fruizione di detti contenuti dal supporto fisico alla visione in *streaming*, con la nascita di numerose tv on-line. In particolare i carichi di ruolo attestano l'inizio dei mancati regolari adempimenti a far data dall'esercizio 2003, con il conseguente l'affidamento dei ruoli all'Agenzia per la Riscossione e l'imposizione di sanzioni via via crescenti, fino al massimo del 30% delle imposte non versate, oltre che al carico di interessi di mora e dilazioni. Buona parte del rilevante carico fiscale – viene segnalato sia nella domanda che nella relazione dell'OCC – è derivata dal mancato pagamento di imposte non proprie, quali quella sul valore aggiunto e quelle trattenute ai professionisti collaboranti con il Pinto, importi che sono stati incassati dai clienti in aggiunta al compenso per il lavoro o che sono stati detratti dai pagamenti ai fornitori stessi e poi non versati all'Erario;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, dovute all'insufficienza dei redditi d'impresa prima, da lavoro autonomo in seguito, rispetto al rilevante indebitamento complessivo di natura fiscale, originatosi a seguito del mancato pagamento delle imposte, protrattosi per tutti gli anni dal 2003 al 2016, avendo il Pinto sempre privilegiato l'adempimento nei confronti dell'istituto bancario mutuante a tutela della proprietà dell'immobile adibito ad abitazione principale, a scapito dei pagamenti dovuti all'Erario (nella domanda si indica che il ricorrente cercava di dar corso a definizioni rateali del debito fiscale, oltre ad avere aderito agli inerenti provvedimenti di "rottamazione", senza però adempiere poi ai pagamenti previsti dai relativi piani di pagamento);

c) l'indicazione dell'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano (subordinatamente al mantenimento delle attuali capacità lavorative e reddituali in capo al Pinto per i mesi necessari al compimento della procedura) rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (Euro 3.009,00 + 500,00);

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori.

4. Non ricorrono, infine, le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII, presentando il debitore requisiti dimensionali inferiori ai limiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), nn. 1, 2, e 3 CCII, né essendo lo stesso stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né avendo beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultando commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

5. Quanto al merito, la proposta si articola nelle seguenti condizioni:

- Destinazione ai creditori, per la durata di 72 mesi, decorrenti dal giorno della comunicazione dell'omologa, la quota mensile di 200,00 euro, per un totale di 14.400,00 euro.

5.1 La proposta tiene in considerazione le effettive capacità reddituali dell'istante e delle spese per un dignitoso sostentamento.

5.2 Dalla proposta viene escluso l'immobile di proprietà del ricorrente che continuerà a rimanere nella proprietà del debitore. L'immobile, adibito ad abitazione principale, valutato in 75.000,00 euro (rispetto ad un valore di compravendita di 110.000,00 euro), è gravato da un mutuo residuo al 18.01.2024 di 86.103,00 euro e, pertanto, la sua ricomprensione nel piano – si illustra nella domanda - è ritenuta sconveniente, in considerazione del fatto che, dato il suo valore, esso non porterebbe alcun beneficio ai creditori con privilegio generale e ai chirografari ed andrebbe ad aumentare il passivo chirografario, con conseguenti costi di pubblicità immobiliare e del compenso del liquidatore.

5.3 L'ammontare totale delle esposizioni debitorie comprese nella proposta di concordato formulata dal Pinto è quantificato e classificato nella tabella di pag. 10 del ricorso, da intendere qui integralmente richiamata, ed è pari a 223.413,03 euro (somma, viene precisato nella domanda, che non comprende il debito maturato dallo stesso Pinto nei confronti di AMCO spa e che il ricorrente indica di impegnarsi

a pagare: trattasi del mutuo ipotecario relativo alla casa di abitazione principale, dunque non un bene strumentale all'attività di impresa).

5.4 Non è prevista la formazione di classi di creditori.

6. Va accolta la richiesta, formulata ai sensi dell'art. 78, co. 2, lett. d) CCII, di concessione delle misure protettive, disponendosi che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione sia diventato definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

7. Da ultimo, il debitore non ha richiesto la nomina di commissario giudiziale (v. art. 78, co. 2-*bis* CCII), la cui designazione non appare necessaria a tutelare gli interessi dei creditori, tenuto conto dell'obbligo di vigilanza cui è tenuto l'OCC ai sensi dell'art. 81, co. 1, CCII, né ricorrendo l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2-*bis* del citato articolo 78.

8. Pertanto, considerata l'ammissibilità della domanda, va dichiarata aperta la procedura di concordato minore proposta da Alessandro Pinto.

P.Q.M.

visto l'artt. 78 CCII,

1) dichiara aperta la procedura di concordato minore proposta da Alessandro Pinto (cod. fisc. PNTLSN66T12L424I);

2) dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nell'apposita area del sito *web* del Tribunale (o, in difetto, del Ministero della Giustizia), nonché nel Registro delle Imprese

3) dispone che la trasmissione ai creditori della proposta di concordato e della relazione dell'OCC abbia luogo, a cura dell'OCC, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

4) dispone che la proposta di concordato e la relazione dell'OCC siano trasmesse ai creditori;

5) assegna ai creditori termine non superiore a trenta giorni a decorrere dalla comunicazione della proposta di concordato e della relazione dell'OCC, entro il quale fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ex art. 1, comma 1-ter d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni

6) dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione sia diventato definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore

7) dispone che l'esecuzione del presente decreto sia curata dall'OCC.

Si comunic al ricorrente e all'OCC.

Trieste, 18/07/2024

Il giudice delegato

dott. Francesco Saverio Moscato